

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il mese di giugno u.s. è venuta a scadere la convenzione tra questo Comune e l'Amministrazione della Provincia di Cuneo, relativa all'utilizzo delle palestre di proprietà provinciale in orario extra scolastico;
- a seguito di comunicazioni intercorse tra gli uffici, la Provincia di Cuneo ha trasmesso il testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra i due enti, con validità a partire dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30 giugno 2013;
- l'utilizzo delle palestre provinciali in orario extra scolastico risulta indispensabile per il nostro Comune per soddisfare le numerose domande dei sodalizi sportivi locali per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e amatoriale;

Si ritiene pertanto necessario rinnovare formalmente l'accordo in parola, approvando contestualmente lo schema di contratto proposto dall'ente proprietario.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010;

Visto l'art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive — dott. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di utilizzare le palestre scolastiche di proprietà della Provincia di Cuneo in orario extra scolastico per attività sportive o compatibili con la struttura;
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti dell'Ufficio [Allegato "A"];
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive – dott. Bruno Giraudo – a sottoscrivere tale convenzione nei termini di cui alla presente deliberazione e relativo allegato, con facoltà di apportare minime modifiche di natura formale;

- 4) di dare atto che la durata del rapporto contrattuale viene stabilita sino al 30 giugno 2013 e che potrà essere prorogata di comune accordo tra gli enti interessati;
- 5) di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa relativa al corrispettivo dovuto alla Provincia di Cuneo in base alle ore di effettivo utilizzo dei diversi impianti avuti in convenzione;
- 6) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo dr.ssa Maria Paola Cerutti (Cat. "D").

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, vista l'imminente ripresa dell'attività sportiva,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI CUNEO ED IL COMUNE DI CUNEO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI UTILIZZO IN ORARIO EXTRA - SCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA PROVINCIALE SITI IN CUNEO

PREMESSO CHE

risulta di interesse della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo concordare - secondo criteri di economicità - una modalità di collaborazione e coordinamento reciproco in ordine alla gestione integrata delle esistenti strutture sportive di proprietà provinciale e di quelle la cui gestione compete alla Amministrazione Provinciale stessa ai sensi della Legge 23 dell'11.1.1996;

Tutto ciò premesso

TRA

l'Amministrazione della **Provincia di Cuneo**, con sede legale in Cuneo - Corso Nizza, 21 [C.F. 00447820044] nella persona del Dirigente del Settore Economato, Provveditorato Generale e Patrimonio, FRENI Dott. Fabrizio, nato a Savigliano il 13.08.1969,

E

il **Comune di Cuneo**, con sede in Cuneo - Via Roma, 28 [C.F. 00480530047] nella persona del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive, GIRAUDO Dott. Bruno, nato a Cuneo il 26.10.1961, all'uopo delegato in forza della deliberazione immediatamente eseguibile della Giunta Comunale del ... , n.ro ...,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1

La Provincia di Cuneo concede in gestione al Comune di Cuneo i seguenti immobili:

Palestra Liceo Classico “S. Pellico” – C.so Giolitti 13
Palestra I.P.C. “Grandis” – C.so IV Novembre 16
Palestra Istituto Magistrali “E. De Amicis” – C.so Carlo Brunet 12
Palestra Istituto Magistrali “E. De Amicis” – Via Mazzini
Palestra I.T.C. “Bonelli” – Via M. D’Azeglio 15
Palestra di roccia I.T.C. “Bonelli” – Viale Angeli 12
Palestra nuova I.T.G. “Gallo” – Via F.lli Ramorino
Palestra vecchia I.T.G. “Gallo” – Via F.lli Ramorino
Palestra Liceo Scientifico “Peano” – Via Quintino Sella
Palestra Liceo Scientifico “Peano – Aula Magna - C.so Giolitti 13
Palestra Liceo Artistico “Bianchi”- C.so De Gasperi 11
Palestra I.T.I.S. “Del Pozzo” – Corso De Gasperi 30

Autorizzando preventivamente l'assegnazione in favore di associazioni e società sportive, prevalentemente per scopi sportivi, in orario extra-scolastico, da concordarsi con il Consiglio d'Istituto interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per lo svolgimento di attività nel periodo didattico.

Art. 2

L'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà della Provincia, comunque subordinato al prioritario soddisfacimento delle esigenze degli Istituti Scolastici interessati, è altresì subordinato all'osservanza da parte delle società e associazioni sportive, **di apposito disciplinare** che si allega alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.

E' assolutamente vietato lo scopo di lucro che è motivo di decadenza istantanea della presente convenzione.

Art.3

Il Comune dovrà concordare con i Dirigenti Scolastici eventuali modifiche degli orari d'uso delle palestre in relazione alle esigenze dell'attività scolastica, giusto quanto stabilito dal precedente Art. 2.

Art. 4

Il Comune di Cuneo è espressamente esonerato da responsabilità per incidenti, infortuni e danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica da parte degli Istituti Scolastici e/o comunque in qualche modo connessi all'utilizzo della struttura da parte degli Istituti medesimi.

La Provincia e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività extra-scolastica o ad essa in qualche modo connessi, o commessi dal pubblico eventualmente presente. Ugualmente la Provincia e la Scuola non rispondono di eventuali furti, ammanchi o danni che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Art. 5

Il Comune si fa garante della concessione dei locali e delle attrezzature prevalentemente a fini sportivi. Il personale ausiliario necessario allo svolgimento delle attività sarà reperito dagli autorizzati all'uso dei locali, che individueranno anche il responsabile della consegna delle chiavi, il quale dovrà prendere accordi con il personale direttivo della scuola.

Il Comune si impegna a stabilire in accordo con il Dirigente Scolastico dell'Istituto gli orari da assegnare in concessione.

Art. 6

Il Comune si impegna altresì ad inoltrare al Dirigente Scolastico dell'Istituto il nominativo del custode/responsabile della palestra.

Art. 7

Per sopravvenute eccezionali ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità della palestra ai fini scolastici, l'Istituto potrà chiedere al Comune di revocare la concessione alle società sportive.

La Provincia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà effettuare mediante propri incaricati il controllo della gestione degli impianti e dell'attività extra-scolastica in genere.

Art. 8

Il Comune di Cuneo, in accordo con le Società sportive, provvede ad attivare i servizi di pulizia dei locali utilizzati.

La Provincia assume esclusivamente l'anticipazione delle spese di consumo acqua, riscaldamento e illuminazione per tutto il periodo della concessione, dando atto che sono in corso iniziative volte a diminuire i costi gestionali.

Il Comune dovrà trasmettere, con apposito atto adottato dall'Ufficio competente, il resoconto delle ore relative all'utilizzo dei locali.

Le Società sportive devono versare le somme relative all'utilizzo dei locali al Comune, il quale provvederà alla liquidazione a titolo di rimborso spese di gestione, alla Provincia.

Le parti si impegnano comunque ad assumere tutte le iniziative comuni volte a ridurre i costi per la fruizione degli impianti.

Art. 9

Il rimborso spese di cui all'art. 8 è subordinato all'andamento dei costi gestionali verificato a consuntivo.

Art. 10

Il rimborso spese di cui all'art. 8 verrà liquidato dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Provincia e verrà calcolato sulla base delle ore di utilizzo effettive, a seguito di conteggio effettuato dall'ufficio economato della Provincia di Cuneo.

Art. 11

Le parti contraenti devono, nell'ambito del proprio organico, individuare il "funzionario responsabile" e darne comunicazione alla controparte.

Al funzionario responsabile competono:

- 1) il coordinamento dei rapporti tra le parti contraenti e l'organizzazione delle conferenze dei servizi competenti qualora si rendessero necessarie forme di consultazione tra le parti stesse;
- 2) la verifica dell'osservanza dei patti e clausole stabiliti nella presente convenzione e dall'allegato.

Art. 12

Per quanto attiene alla gestione delle strutture, il comune gestore si renderà garante e provvederà ai seguenti adempimenti:

- verifica del rispetto da parte delle società ed associazioni utilizzatrici, delle clausole e condizioni contenute nell'allegato disciplinare;
- vigilanza sul corretto uso delle strutture;
- interventi di ripristino sulle strutture danneggiate nel corso dell'utilizzo da parte delle società e associazioni sportive a proprie spese;
- sorveglianza delle palestre e degli arredi ed attrezzature in esse esistenti;
- segnalazione in caso di interventi necessari ed urgenti per la conservazione di tutto quanto costituisce il patrimonio delle attrezzature sportive degli impianti;
- impedimento agli estranei di accedere agli impianti sportivi, salvo preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile;
- pulizia dei locali e degli spogliatoi, che dovrà essere effettuata immediatamente al termine dell'utilizzo.
- Verificare che i locali attualmente concessi in uso siano mantenuti nelle condizioni iniziali ovvero nelle condizioni iniziali per il loro utilizzo extra-scolastico consentito senza detrimento alla destinazione didattica primaria.

Art. 13

Per quanto attiene alla gestione delle strutture, la Provincia si renderà garante e provvederà all'esecuzione degli interventi manutentivi di natura ordinaria e straordinaria sulla base delle segnalazioni ricevute, salvo diverso accordo con le Amministrazioni interessate.

Art. 14

La Provincia di Cuneo si riserva l'utilizzo delle strutture sportive oggetto di convenzione nel caso se ne presenti la necessità, dandone preavviso al Comune gestore con sette giorni di anticipo.

Art. 15

La parti si riservano di recedere dalla presente convenzione qualora si sia verificata l'inosservanza di una qualsiasi delle norme indicate negli articoli precedenti o per il venire meno delle motivazioni indicate in premessa.

Art. 16

La convenzione avrà durata di anni Tre, e con scadenza al 30.06.2013, con possibilità di rinnovo, d'intesa tra e Amministrazioni contraenti e previo atto esplicito.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente pattuito nella presente convenzione, si rinvia alle norme stabilite dal vigente Codice Civile nonché dalle leggi statali e regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

DISCIPLINARE PER L'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO.

La Società o associazione sportiva richiedente dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Assumere ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare alla Provincia o a terzi, a persone o cose, per fatto imputabile a colpa della Società o Associazione sportiva concessionaria, esonerando interamente e senza riserve l'Amministrazione Provinciale stessa da ogni e qualsiasi responsabilità per danni; il soggetto concessionario è pertanto tenuto a contrarre idonea assicurazione prima dell'inizio dell'attività in palestra, ovvero individuare un responsabile che si assuma ogni incombenza in ordine ad eventuali danni patrimoniali verificabili sia in sede civile che penale;
2. garantire per quanto attiene allo svolgimento della propria attività sportiva, la presenza di almeno uno dei dirigenti indicati in domanda, quale condizione essenziale per l'accesso degli atleti in palestra, rispettando gli orari concordati, compresa l'uscita dallo stabile che deve avvenire entro l'orario assegnato.;
3. obbligare ad usare, nel servirsi dell'impianto, la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere;
4. vietare l'accesso alla palestra agli atleti sprovvisti di adeguate scarpe con fondo di gomma;
5. garantire l'osservanza del divieto di fumo nei locali della struttura data in uso, ai sensi della Legge 16.01.2003, n. 3 – Art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" ed esporre i cartelli relativi;
6. non giocare a calcio o calcetto nelle palestre, salvo che l'impianto non abbia i requisiti di protezione e sicurezza richiesti per lo svolgimento di dette discipline, nonché lo svolgimento di esercizi che possano danneggiare il locale e le sue attrezzature, come il lancio di corpi pesanti;
7. non fare accedere nei locali in uso persone non autorizzate o il pubblico nelle palestre in cui non ve ne sia la possibilità secondo le norme vigenti;
8. assicurare, durante le ore di utilizzo, la presenza di un responsabile che sorvegli anche su un corretto uso degli impianti e rispettare orari concordati con il comune, compresa l'uscita dallo stabile entro l'orario assegnato.
9. non fare duplicati delle chiavi della palestra;
10. provvedere, a cura e spese della Società o Associazione sportiva concessionaria al servizio medico- sanitario sia per gli atleti sia per l'eventuale pubblico;
11. restituire la propria funzionalità alla palestra e all'impianto al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;
12. segnalare immediatamente all'Amministrazione Provinciale gli eventuali danni da chiunque provocati all'immobile ed alle attrezzature nel corso dell'utilizzo in orario extra-scolastico e provvedere, previo assenso della Provincia, alla rifusione o alla immediata riparazione;
13. segnalare in tempo utile al personale preposto allo svolgimento delle attività, gli eventuali periodi di sospensione dell'utilizzazione dell'impianto (festività natalizie, pasquali, ecc...).